

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III, sentenza 4 gennaio 2012, n. 10.

Annulla T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sezione II, sentenza 7 luglio 2011, n. 963.

Le sentenze di appello in materia di eleggibilità sono immediatamente esecutive non producendo il ricorso per cassazione effetti sospensivi.

Omissis.

4.1. Premesso che la questione essenziale da decidere è procedurale - e precisamente se la sentenza della Corte d'Appello fosse immediatamente esecutiva - si rileva che il T.A.R. ha basato la sua decisione solo sulle norme e i principi generali della procedura civile senza fare alcun riferimento alla disciplina speciale del contenzioso civile in materia di eleggibilità, di cui al Capo VIII (artt. 82 e seguenti) del T.U. n. 570/1960, come modificato dalla legge n. 1147/1966; disposizioni ora sostituite dall'art. 22 del d.lgs. n. 150/2011, inapplicabile *ratione temporis* nel presente giudizio ma di contenuto sostanzialmente non molto diverso.

Tale disciplina è caratterizzata, fra l'altro, dalla celerità del relativo processo mediante la imposizione alle parti di appositi termini, eccezionalmente brevi, e la fissazione immediata dell'udienza di discussione, ma anche mediante la previsione della lettura pubblica del dispositivo all'esito della medesima udienza, l'obbligo di trasmissione immediata della decisione alle autorità amministrative (sindaco, prefetto) e l'obbligo di queste ultime di pubblicarla a loro volta nell'albo pretorio e notificarla d'ufficio, in via amministrativa agli interessati (art. 84). Ancora è prescritto (sempre dall'art. 84) che i giudici civili e amministrativi "quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo".

4.2. Questo insieme di disposizioni lascerebbe intendere, per coerenza sistematica, che si tratti di decisioni immediatamente esecutive - così come sono immediatamente esecutive, ancorché impugnabili o impugnate, le determinazioni degli organi amministrativi del procedimento elettorale.

Nondimeno, l'art. 84, terzo comma, dispone: "l'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello". Mancando, però, una corrispondente disposizione per le sentenze di appello, si deve intendere che il ricorso per cassazione non produca effetti sospensivi. Pertanto, le sentenze d'appello, in questa materia, sono immediatamente esecutive.

4.3. Peraltro, in aggiunta al contesto normativo del T.U. n. 570/1960, va richiamato anche il disposto dell'art. 373 c.p.c., sulla immediata esecutività delle sentenze d'appello, che ha portata generale.

Omissis.